Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 20/07/2017

FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 15/06/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo in data 21/12/2016, si è rivolto all'Arbitro al quale ha chiesto disporre: la retrocessione, in base al criterio *pro rata temporis*, degli oneri finanziari e assicurativi non maturati per un somma complessiva di € 1.963,20; il pagamento delle spese per la procedura e degli onorari per l'assistenza legale (quantificati in € 200,00); il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza dell'intermediario e per la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie; in via subordinata le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti nonché il risarcimento del danno in via equitativa.
Non si è costituito in giudizio l'intermediario A nei confronti del quale è stato proposto il ricorso.
Si è costituito volontariamente altro intermediario del gruppo (qui denominato B) del quale è capogruppo l'intermediario A, il quale, in sede di controdeduzioni, ha rappresentato che: il ricorso - tra l'altro indirizzato ad un altro Collegio - era stato presentato nei confronti della capogruppo, che è diverso soggetto giuridico; le richieste formulate nel ricorso attengono un finanziamento stipulato con un terzo intermediario; di aver fornito ugualmente riscontro al reclamo nonostante fosse stato inviato via PEC all'intermediario capogruppo; ha inoltre eccepito il difetto di potere di rappresentanza del legale, atteso che la procura versata in

atti non indica la parte contro cui la stessa può spiegare i suoi effetti. Ha chiesto altresì all'Arbitro di rivolgere un monito al rappresentante volontario a rendere l'assistenza nei confronti dei propri clienti con un adeguato livello di diligenza professionale.

DIRITTO

Rileva il Collegio che, nel caso di specie, il ricorso ha attinto un intermediario diverso da quello che aveva stipulato il contratto di finanziamento e non può quindi essere accolto per difetto di legittimazione passiva del soggetto evocato nel procedimento e nei confronti del quale è stata invocata la tutela arbitrale (intermediario A).
Ed infatti il ricorso è stato proposto nei confronti dell'intermediario A, capogruppo del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario B, soggetto giuridicamente distinto da quest'ultimo.
Va peraltro rilevato che l'intermediario B aveva provveduto su diligente segnalazione dell'intermediario A - al quale era stato (parimenti erroneamente) diretto il reclamo del cliente - a riscontrare il suddetto reclamo mettendo così in condizione il ricorrente di prendere atto, già nella fase propedeutica al ricorso, di chi fosse il soggetto legittimato a resistere nella fase (eventualmente) successiva del procedimento.
Non può valere a sanare la domanda la circostanza che l'intermediario B si sia costituito volontariamente nel presente giudizio, giacché costui non ha spiegato in detta sede difese sul merito ma mere eccezioni sul preliminare profilo della legittimazione.
Preso atto che la domanda del ricorrente è stata formulata nei confronti di diverso intermediario, in assenza di una specifica e dettagliata disciplina procedimentale, il giudizio dinanzi all'ABF deve necessariamente rispettare i principi generali del vigente sistema processuale civile come quelli della domanda e del rispetto del contraddittorio che sono cardini di tale sistema, cui il procedimento ABF non può sottrarsi. Ne consegue che, come ha di recente, precisato il Collegio di Coordinamento, il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel *petitum* e nella causa *petendi* e l'Arbitro di conseguenza può solo interpretare la domanda (specie in quei casi nei quali non vi è assistenza professionale) ma non spingersi a pronunciarsi su situazioni non ricavabili dal tenore della stessa (Coll. Coord., dec. 15 dicembre 2016, n. 10929); non può quindi il Collegio pronunciarsi nei confronti di soggetti verso i quali non sia stata formulata specifica domanda.
La documentazione in atti testimonia peraltro in maniera univoca che il contratto di finanziamento è stato concluso con soggetto diverso rispetto a quello convenuto in giudizio. Né, d'altronde si potrebbe far leva sulla circostanza che il resistente è la società *holding* del gruppo bancario di cui fa parte l'intermediario parte del rapporto contrattuale. A ciò osta il rilievo che, se è vero che quello del gruppo di società è un modello di organizzazione di un'impresa (il più delle volte) economicamente unitaria, vero è anche che la sua caratteristica risiede proprio nel fatto che ciascuna società del gruppo, pur sottoposta a un potere di direzione e coordinamento della *holding*, che dunque è il vero centro decisionale, si conserva pur sempre come autonomo centro di imputazione di atti e rapporti.
Ne discende che, tanto sul terreno sostanziale quanto su quello processuale, i diritti nascenti da rapporti intrattenuti con singole società del gruppo debbono essere necessariamente azionati verso queste ultime e non possono essere fatti valere, indistintamente, verso la capogruppo (in tal senso, tra le tante decisioni, cfr., Coll. Napoli n. 415/2012 e 1630/2014; Coll. Roma, n. 4977/2013).
Respinta in quanto assorbita ogni altra domanda, il ricorso non può quindi essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI